

## SETTORE DELL'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE - RIDEFINIZIONE E RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITA' -

- Premesso che:

- con accordo aziendale del 12 Giugno 2002 erano stati disciplinati i compiti aggiuntivi che l'art. 65 comma 2 del DPR 270/2000 rimandava ad accordi regionali ed aziendali, ovvero:

a) collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell'incarico nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali delle Aziende Sanitarie e nelle strutture di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri dell'Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza;

b) essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.;

c) svolgere nelle centrali operative attività di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio;

d) operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa, ala rotante, auto e moto medica ed altri mezzi di trasporto attrezzati.

- che a fronte della carenza di organico ed alla difficoltà di reperire personale medico adeguatamente preparato a svolgere le funzioni proprie del settore dell'emergenza urgenza agli stessi medici erano state altresì assegnate dall'accordo sopra citato attività di pronto soccorso ed accettazione medica

- che per tali attività è stato riconosciuto un compenso annuo lordo forfettario pari a € 7746,85

- Preso atto che i suddetti medici hanno svolto in questi anni e svolgono nello specifico numerose ed essenziali attività aggiuntive così come specificato nel dettaglio dal Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza nella nota del 11-2-2013:

- attività ambulatoriale di pronto soccorso nella gestione di ogni tipologia di pazienti che afferisce al pronto soccorso (codici rossi e gialli) in piena e completa autonomia
- regolari ed autonomi turni di servizio, con tutte le responsabilità del medico strutturato nei reparti di degenza di medicina d'urgenza e astanteria laddove presenti
- attività di O.B.I. in piena e completa autonomia
- attività diagnostica di ecografia in emergenza
- nei PPI attività ambulatoriale in completa autonomia
- completa gestione del paziente dall'accettazione alla dimissione\ricovero.
- trasferimento di pazienti ad alta criticità

- Rilevato che tuttora permangono, al fine di perseguire una completa ed integrazione tra i medici di emergenza sanitaria territoriale con il personale di pronto soccorso e nei DEA di 2° livello, le esigenze di svolgere tutte le attività sopra elencate



- Rilevato altresì che la difficoltà a reperire personale medico adeguatamente preparato, la turnazione su 24 ore delle attività, la complessità strutturale del sistema di emergenza urgenza provinciale comprendente numerosi punti di primo intervento fissi e mobili nonché i pronto soccorso dei 6 ospedali aziendali comportano la necessità di effettuare ore di straordinario e turni di reperibilità per garantire sempre e comunque una adeguata copertura di tutte le postazioni

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

A fronte della indennità mensile annua lorda di € 7746,85 che viene confermata i medici di emergenza sanitaria territoriale si impegnano a svolgere le seguenti attività oltre a quelle previste dall'art. 65 comma 2 del DPR 270/2000 così come confermate dall'art. 95 comma 3 dell'ACN 2006/09 e dall'accordo regionale di cui alla deliberazione G.R. n°1061 del 16 Luglio 2008 :

- attività ambulatoriale di pronto soccorso nella gestione di ogni tipologia di pazienti che afferisce al pronto soccorso (codici rossi e gialli) in piena e completa autonomia
- regolari ed autonomi turni di servizio, con tutte le responsabilità del medico strutturato nei reparti di degenza di medicina d'urgenza e astanteria laddove presenti
- attività di O.B.I. in piena e completa autonomia
- attività diagnostica di ecografia in emergenza
- nei PPI attività ambulatoriale in completa autonomia
- completa gestione del paziente dall'accettazione alla dimissione\ricovero.
- trasferimento di pazienti ad alta criticità

Si impegnano altresì a svolgere

- 6 ore mensili aggiuntive oltre l'orario di servizio di 38 ore settimanali
- 2 ulteriori turni di reperibilità, qualora necessario, oltre ai 4 già previsti dall'ACN e ricompresi nel compenso base ordinario

Il presente accordo ha validità biennale dalla data della sottoscrizione, le parti danno atto tuttavia che anche anticipatamente alla scadenza del biennio in caso di stipula di nuovi accordi nazionali e/o regionali o in caso di adozione di provvedimenti nazionali e/o regionali che modificano significativamente l'assetto del sistema di emergenza urgenza si impegnano a riprendere il confronto per coordinare il presente accordo con i nuovi assetti normativi e contrattuali eventualmente sopravvenuti

PER L'AZIENDA USL DI MODENA

PER LE OO.SS.

IL DIRETTORE GENERALE  
DR.SSA MARIELLA MARTINI



FINMG DR. DANTE CINTORI



SNAMI DR. GUIDO VENTURINI







SMI DR. GIULIO BERTOLINI



INTESA DR. GUIDO LODI

PER I RAPPRESENTANTI DEI MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

MODENA, li 22 MAR 2013